XIV CONVEGNO ANNUALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"IMPRESE, MERCATI E SOSTENIBILITÀ: NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO COMMERCIALE"

Roma, 26-27 maggio 2023

FRANCESCO SALERNO
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE NELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

L'"attestazione" delle comunicazioni degli impatti socio-ambientali dopo la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

SOMMARIO: 1. Dall'informativa non finanziaria alla rendicontazione della sostenibilità – 2. Gli obblighi di attestazione previsti dalla CSRD e le diversità rispetto agli obblighi di attestazione previsti, in Italia, dal d.lgs. 254/2016 – 3. L'oggetto dell'incarico di attestazione e i diversi livelli di sicurezza 4. – Gli impatti dei fattori ESG sulla situazione finanziaria dell'impresa ed i controlli di competenza dei revisori dei bilanci 5. – Revisori legali ed altri *assurance provider* della rendicontazione di sostenibilità – 6. *Assurance provider* ed altri soggetti con responsabilità di rendicontazione della sostenibilità – 7. Altre (incerte) proposte dell'Unione di controlli sulla sostenibilità da parte di esperti indipendenti – 8. Prime parziali considerazioni

1. Dall'informativa non finanziaria alla rendicontazione della sostenibilità

Sulla scia del dibattito in merito allo scopo che le imprese dovrebbero perseguire, la dottrina si è come noto poi anche divisa riguardo all'ipotesi di una loro responsabilità sociale, esclusa dai fautori del *shareholder value* ([1])

([1]) Per una recentissima rivisitazione di questa teoria, S.M. BAINBRIDGE, *The Profit Motive: Defending Shareholder Value Maximization*, Cambridge, 2023. Tradizionalmente riferita a M. FRIEDMAN, autore dell'articolo *The Social Responsability of Business Is to Increase Its Profits*, apparso il 13 settembre 1970 sul *New York Times,* la teoria del *shareholder value* tentò di sfatare l'idea, che all'epoca stava prendendo piede, secondo cui le aziende (e per esse i dirigenti che le amministrano) avrebbero la responsabilità di accrescere il benessere sociale. In contrapposizione a questa idea Friedman sostenne invece che i manager dovrebbero agire nell'esclusivo interesse degli azionisti anche perché il capitalismo di libero mercato sarebbe di per sé in grado di aumentare il benessere collettivo, essendo le imprese comunque libere di impegnarsi nel sociale purché ciò trovi giustificazione, a lungo termine, in un aumento della ricchezza degli azionisti. La tesi è senz'altro tra le più dibattute nella pedagogia delle questioni sociali e, pur non essendosi l'autore rivolto agli accademici, sono state poi numerosissime le reazioni da parte anche di questi ultimi (v., tra tanti altri, T. MULLIGAN, *A Critique of Milton Friedman's Essay 'The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits',* in *Journal of Business Ethics,* vol. 5, n. 4, Aug. 1986, 265 ss.). La trascrizione digitale dell'articolo di Friedman è rinvenibile in

ed ammessa invece, dapprima (seppur in una dimensione solo etica e volontaristica ([2])) dai teorici della *Corporate Social Responsibility* (CSR) e poi anche (e questa volta in una dimensione anche giuridico-economica) dai sostenitori della rinvenibilità di una diretta correlazione tra tutela degli aspetti socio-ambientali e profittabilità, riferendosi alla quale si è soliti parlare di *sustainability* dell'impresa o anche di conformità della sua attività ai così detti fattori ESG ([3]). Un tema, questo del coinvolgimento delle imprese nella protezione degli interessi legati all'ambiente ed ai diritti umani ([4]), preso in carico da parte soprattutto della Unione europea, la cui

https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html.

([2]) Su questa mancanza di imperativi giuridici, cfr. J.M. COUNTINHO DE ABREU, *CSR – "responsabilità" senza responsabilità (legale),* in *Giur. comm.*, 2019, I, 1088 ss.; R. ROLLI, *L'impatto dei fattori ESG. Modelli di* governance *e nuove responsabilità*, il Mulino, Bologna, 2020, 29 ss; ID., *Dalla Corporate Social Responsibility alla Sustainability, alla Environmental, Social and Governance (ESG),* in *Corporate Governance*, 2022, 61. In merito ai contenuti etici di questa visione della responsabilità sociale, A.B. CAROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: toward Moral Management of Organizational Stakeholders*, in *Business Horizons*, 1991, vol. 34, Issue 4, July-August, 1991, 39 ss.

([3]) Per quanto sia noto non può farsi a meno di ricordare che l'acronimo ESG comprende le espressioni *Enviromental,* riguardante la tutela dell'ambiente e gli aspetti del *climate change*; *Social,* riferibile alla tutela di diritti umani, comunità locali, benessere sul lavoro, promozione di politiche di inclusione e salvaguardia degli interessi degli stakeholder dell'impresa; *Governance,* comprensiva degli aspetti di governo societario, con particolare riferimento a composizione degli organi di gestione, politiche di retribuzione, regole comportamentali e controlli della dirigenza.

([4]) Il tema del coinvolgimento delle imprese nella tutela degli interessi socio-ambientali non è traducibile, nel nostro ordinamento, in termini di doveri degli amministratori di una gestione sociale nell'interesse anche di soggetti diversi dagli azionisti. Non mancano tuttavia riferimenti rilevanti, assumendo particolare rilievo la normativa in tema di rendicontazione della sostenibilità, di società benefit e l'art. 41 Cost., riformato con l'introduzione dei nuovi limiti del *danno alla salute e all'ambiente* e l'aggiunta di una ulteriore finalità ambientale nell'attività di indirizzo e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata. Tali novità hanno comportato, tra l'altro, la rivisitazione del dibattito circa lo scopo perseguibile da parte delle imprese (cfr., in una già vastissima letteratura sul tema, G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2018, 601 ss.; P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 314 ss.; S. BRUNO, *Dichiarazione "non finanziaria" e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 1018 ss.; M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 2019, 992 ss.; S. FORTUNATO, *L'informazione non finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. Comm.*, 2019, I, 415 ss.; G. FERRARINI, *An alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Riv. soc.*, 2020, 27 ss.; G. STRAMPELLI, *Gli investitori istituzionali salveranno il mondo? Note a margine dell'ultima lettera annuale di BlackRock*, in *Riv. soc.*, 2020, 51 ss.; ID., *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders*, in *Riv. soc.*, 2021, 365 ss.; U. TOMBARI, Corporate purpose *e diritto societario: dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello "scopo sociale"?*, in *Riv. soc.*, 2021, 1 ss.; ID., *La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due*

produzione normativa ha cercato di focalizzare l'attenzione del mercato sui problemi socio-ambientali, oltre che mediante il solito sistema dei vincoli e incentivi alle imprese, attraverso regole di trasparenza e di crescente *accountability* tese a evidenziare e rendere conoscibili gli impatti delle attività produttive.

A tal proposito, le prime importanti previsioni sono state introdotte dalla Direttiva 2014/95/UE (NFRD), che ha richiesto agli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni o a capo di gruppi di grandi dimensioni di fornire informazioni utili a chiarire in che modo le questioni di sostenibilità sarebbero state in grado di impattare, da un lato, sull'andamento ed i risultati di gestione, dall'altro, sulle persone e sull'ambiente relativo alle loro attività ([5]). A questa direttiva sono poi seguite indicazioni, orientamenti non vincolanti ([6]) e ulteriori iniziative di varia finalità e portata, talvolta rivolte a specifici settori produttivi, come nel caso del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo al settore dei servizi finanziari, in altri casi, al di là del formale ambito di applicazione, di portata pratica più generalizzata, come nell'ipotesi del regolamento UE 2020/852 (c.d. Regolamento Tassonomia) che ha stabilito criteri e condizioni sulla base dei quali poter ritenere ecosostenibile un'attività economica ([7]).

Nel frattempo, con l'obiettivo di rendere l'informativa sulla sostenibilità quanto più possibile misurabile, comparabile e verificabile, la Unione europea ha intrapreso nuove iniziative che, nell'ambito di un quadro ancora in evoluzione ([8]), hanno condotto alla approvazione della

---

Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un "capitalismo sostenibile", in *Riv. soc.*, 2021, 378; M. STELLA RICHTER JR, *Long-termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 16 ss.; S. A. CERRATO, *Appunti per una via italiana all'ESG. L'impresa costituzionalmente solidale (anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Anal. giur. econ.*, 2022, 65 ss.; V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la sostenibilità ambientale)*, in *ODC*, 2022, 413 ss. Sul tema dell'ampliamento dei doveri degli amministratori va segnala la presa di posizione di ASSONIME, *Dovere degli amministratori e sostenibilità* - Rapporto (Note e studi 6/2021), 18 marzo 2021, in *www.assonime.it*, 387, 31 ss.

([5]) Riferendosi a questa duplicità di prospettive, rispettivamente denominate di *outside-in* e di *inside-out*, si è soliti parlare di "principio della doppia rilevanza".

([6]) Cfr. Comunicazione della Commissione 2017/C 215/01; Comunicazione della Commissione C(2017) 4234 final; Comunicazione della Commissione C(2019) 4490 final; Comunicazione della Commissione "Il Green Deal Europeo" COM(2019) 640 final.

([7]) Imponendo alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della NFRD di comunicare taluni indicatori, il Regolamento Tassonomia ha istituito un sistema di classificazione delle attività economiche - a sua volta rapportato ad alcuni obiettivi di sostenibilità ambientale inquadrabili nell'ambito degli obiettivi UE di neutralità climatica, delineati dallo European Green Deal da realizzarsi entro il 2050 - allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e combattendo il c.d. *greenwashing*.

([8]) Tale quadro normativo in evoluzione ricomprende, tra l'altro, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee del

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nota come *Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità* (CSRD), la cui attuazione da parte degli Stati membri dovrebbe comportare, tra l'altro ([9]), l'assimilazione delle informazioni sulla sostenibilità a quelle di natura finanziaria.

Il percorso di assimilazione perseguito dalla CSRD è stato avviato a partire dal piano terminologico. Riferendosi alla rendicontazione delle informazioni su questioni socio-ambientali la NFRD aveva infatti impiegato l'espressione "informazioni di carattere non finanziario", lasciando quasi intendere la non rilevanza delle informazioni in questione sul piano finanziario. Sempre più spesso tali informazioni sono invece pertinenti (anche) sul piano finanziario, non mancando anzi ragioni per addirittura sostenere l'esistenza di uno stretto rapporto tra la sostenibilità dell'impresa e la sua stessa profittabilità ([10]). Dal che l'opportunità, che la CSRD in modo espresso ha segnalato *(*[11]*)*, di dismettere l'espressione «informazioni di carattere non finanziario» sostituendola con l'espressione «informazioni sulla sostenibilità».

In parallelo a questa innovazione terminologica, la prospettiva di allineamento delle due aree di reporting è stata perseguita uniformando le modalità di comunicazione ed eliminando la possibilità di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in una relazione separata rispetto alla relazione sulla gestione. Al riguardo la NFRD ([12]) aveva infatti consentito

---

6 luglio 2021 (COM)2021 391 final (European green bond – EUGB) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di *corporate sustainability due diligence* COM(2022) 71 final, del 23 febbraio 2022 (riguardo alle due proposte v. anche *infra* il § 7).

([9]) Tra gli altri importanti aspetti relativi all'attuazione della CSRD, merita senz'altro menzione l'ampliamento dell'ambito di applicazione, esteso a tutte le imprese di grandi dimensioni e imprese quotate (ad eccezione, rispetto a queste ultime, delle sole microimprese).

([10]) Per quanto il tema sia molto discusso, non mancano in effetti evidenze del fatto che le società rispettose dei fattori ESG ottengono vantaggi, oltre che reputazionali, in termini di una più attenta gestione del rischio, più agevole accesso al credito e maggiori opportunità di investimento (per una analisi empirica del ritorno sull'investimento nelle iniziative ESG v. M. TONELLO - T. SINGER, *The Business Case for Corporate Investment in ESG Practices, July 23, 2015, in https://www.conference-board.org,* il cui report evidenzia però anche come le correlazioni trovate da alcuni accademici sono state molto contestate da altri. V. anche M. TONELLO, *Corporate Investment in ESG Practices*, *August 5, 2015, in https://corpgov.law.harvard.edu; M.M. SCHANZENBACH - R.H. SITKOFF, The Law and Economics of Environmental*, *Social, and Governance Investing by a Fiduciary, September 20, 2018, in* https://corpgov.law.harvard.edu*).* Non sembrerebbe tuttavia negabile che in alcuni casi il rispetto dei fattori ESG possa incidere negativamente, a detrimento della stessa continuità (M. STELLA RICHTER JR, *Long-termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 31).

([11]) V. il Considerando 8.

([12]) Art. 19-*bis*, paragrafo 4.

agli Stati membri (molti dei quali si sono poi avvalsi di questa opzione, e tra questi anche l'Italia), di esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione le informazioni di carattere non finanziario autorizzando la redazione di una distinta relazione da mettere a disposizione del pubblico nel sito web dell'impresa. Ritenendo che una relazione separata dia l'impressione di un difficoltoso coordinamento tra le informazioni di carattere finanziario e sulla sostenibilità, trasmettendo altresì l'idea di una differente (e minor) pertinenza ed affidabilità di queste ultime, la CSRD ha invece richiesto di comunicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione senza più consentirne la pubblicazione in un distinto documento ([13]). Tenendo poi conto del Regolamento delegato (UE) 2019/815, che obbliga ad adottare per le relazioni finanziarie un formato elettronico armonizzato ([14]), la CSRD ha inoltre richiesto di marcare (anche) la rendicontazione di sostenibilità in conformità al predetto regolamento e, quindi, sulla base di una tassonomia digitale che consenta la conversione del testo in informazioni *machine-readable* ([15]).

Sempre nella prospettiva di allineamento delle due aree di informazione ed al dichiarato scopo di garantire la comparabilità delle informazioni comunicate dalle imprese, la CSRD ha altresì sottolineato la necessità di definire principi comuni obbligatori di rendicontazione di sostenibilità ("principi comuni") ([16]), affidandone l'adozione alla Commissione sulla base di un parere tecnico da parte del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), organismo già operante a supporto della Commissione, ritenuto «nella posizione ideale

([13]) Sostanzialmente in questi termini il Considerando 57.

([14]) Allo scopo di favorire l'analisi e la comparabilità delle informazioni e dei dati di bilancio, la Direttiva 2013/50/UE è in particolar modo intervenuta, modificandola, sulla Direttiva 2004/109/CE (c.d. "Direttiva Transparency"), stabilendo per le società emittenti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato UE l'obbligo di adottare per le proprie relazioni finanziarie un formato elettronico armonizzato, delegando alla Commissione europea il potere di adottare le relative norme tecniche di regolamentazione. Sulla base del progetto presentato dalla European Securities and Markets Authority (ESMA), la Commissione europea ha così adottato, il 17 dicembre 2018, il Regolamento delegato (Ue) 2018/815 e successive modifiche (c.d. Regolamento ESEF), che ha previsto – tra l'altro – l'obbligo di redigere le relazioni finanziarie annuali in un formato leggibile da utenti umani (il formato XHTML) nonché l'obbligo di marcare i bilanci consolidati IFRS (e più precisamente, talune specifiche informazioni se presenti nei bilanci consolidati IFRS) utilizzando uno specifico linguaggio di marcatura (il linguaggio XBRL) che consente la conversione del testo XHTML in informazioni fruibili dalla macchina.

([15]) Considerando 55.

([16]) La CSRD ha in particolar modo previsto l'aggiunta, nella Direttiva Accounting, dell'art. 29-*ter* (rubricato "Principi di rendicontazione di sostenibilità") e dell'art. 29-*quater* (rubricato "Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese").

per promuovere il coordinamento tra i principi di rendicontazione di sostenibilità dell'Unione e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo» ([17]).

Infine, venendo al nostro tema, il percorso di assimilazione è stato completato con previsioni volte a garantire la conformità e l'affidabilità della rendicontazione, all'esito di controlli assimilabili a quelli che, nel caso delle informazioni finanziarie, sono oggetto dell'incarico affidato ai revisori contabili.

2. *Gli obblighi di attestazione previsti dalla CSRD e le diversità rispetto agli obblighi di attestazione previsti, in Italia, dal d.lgs. 254/2016.*

Anche la NFRD si era in realtà premurata del tema dei controlli prendendo in considerazione anche i revisori, ma solo per prevedere, e a tal fine modificando la Direttiva (UE) 2013/34 ("Direttiva Accounting"), che «[g]li Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario». Nessun obbligo era stato invece previsto dalla NFRD ai fini della verifica della conformità delle informazioni fornite, essendosi al riguardo limitata a riconoscere agli Stati membri la facoltà di richiedere tali verifiche ([18]).

Parificandole anche sotto questo aspetto alle informazioni finanziarie, la CSRD ha invece stabilito che gli Stati membri avranno l'obbligo di imporre la verifica della conformità della rendicontazione della sostenibilità, a tal proposito avendo in particolar modo previsto che:

a) le imprese dovranno conferire uno specifico incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai principi comuni;

b) funzionalmente a questo incarico, la Commissione europea dovrà adottare specifici principi di attestazione, che dovrebbero garantire, in una fase iniziale ([19]), un livello di sicurezza limitato (*limited assurance*), salvo poi verificare non sia consentito, a seguito di una valutazione di fattibilità,

([17]) Considerando 39.

(18) Cfr., rispettivamente, il par 5 e par. 6 dell'art. 19 della Direttiva Accounting, a seguito delle modifiche da parte della NFRD.

([19]) Salva la facoltà delle imprese che lo desiderassero di richiedere, anche in questa fase iniziale, una verifica di conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di *assurance* ragionevole (Considerando 60).

prevedere a regime incarichi volti a garantire un livello di sicurezza ragionevole (*reasonable assurance*) ([20]);

c) questo incarico di attestazione potrà essere conferito al revisore incaricato della verifica del bilancio e della relazione sulla gestione, ma per ovviare al rischio di una ulteriore concentrazione del mercato della revisione e per favorire la creazione «di un mercato della revisione più aperto e diversificato», gli Stati membri dovrebbero essere anche autorizzati ad accreditare prestatori indipendenti di attestazioni di conformità delle informazioni sulla sostenibilità a loro volta tenuti a rispettare specifici requisiti definiti dalla stessa CSRD ([21]);

d) le verifiche ai fini dell'attestazione dovranno anche riguardare (i) il rispetto delle procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i predetti principi, (ii) gli obblighi di marcatura sulla base di una tassonomia digitale e (iii) gli obblighi di informativa previsti dall'8 del Regolamento Tassonomia ([22]).

Per la gran parte degli Stati membri l'attuazione di queste previsioni comporterà l'introduzione nei rispettivi ordinamenti di obblighi di verifica delle rendicontazioni sulla sostenibilità. Nell'ordinamento italiano, e in pochi altri ([23]), obblighi di verifica sono invece già rinvenibili sulla base di quanto consentito dalla NFRD. Nel nostro paese, infatti, la NFRD è stata attuata dal d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, che ha introdotto, per le imprese qualificabili come enti di interesse pubblico rilevanti ([24]), l'obbligo di rendicontare le strategie e gli impatti riguardanti i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta alla corruzione, richiedendo al revisore del bilancio di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario e richiedendo altresì, allo stesso revisore del bilancio o ad altro soggetto abilitato alla revisione legale ed all'uopo designato, di esprimere, con apposita relazione, distinta dalla relazione sul bilancio, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto alle previsioni del medesimo d. lgs. 254/2016 e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dagli standard di rendicontazione utilizzati (art. 3,

([20]) Cfr. i Considerando 60 e 69 nonché l'inserimento dell'art. 26-*bis* ("Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità") nella direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti.

([21]) Considerando 61

([22]) Considerando 60 e art. 34, par. 1, secondo comma, lett. a bis).

([23]) Oltre che in Italia, obblighi di attestazione sono già vigenti in Europa in Francia e in Spagna.

([24]) E specificamente per le realtà con più di 500 dipendenti il cui bilancio di esercizio e/o consolidato superi la soglia di attivo dello stato patrimoniale di euro 20.000.000 e/o la soglia di totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di euro 40.000.000.

comma 10). Questa previsione di rango legislativo è stata poi seguita dalla delibera Consob del 18 gennaio 2018, n. 20267 ("Regolamento Consob"), che dando attuazione all'art. 9 del d.lgs. 254/2016 ha meglio definito una serie di aspetti operativi in tale contesto definendo – tra l'altro – i contenuti della relazione ed il tipo di finale attestazione richiesta al revisore ([25]).

Per quanto regole di verifica siano già esistenti, anche per il nostro Paese l'attuazione della CSRD comporterà comunque cambiamenti, dipendenti in primo luogo dal fatto che la Commissione dovrà adottare standard in grado di garantire – per quanto solo a livello europeo ([26]) – l'uniformità della rendicontazione, lì dove l'attuale sistema accetta svariati standard ([27]) con tutta una serie di inevitabili implicazioni in termini di scarsa comparabilità, misurabilità, completezza, coerenza e – quindi –

([25]) Delineando i contenuti della relazione ed il tipo di attestazione, l'art. 5 del Regolamento Consob richiede al revisore di indicare le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato dall'organo amministrativo, di descrivere la portata del lavoro svolto e le procedure poste in essere, di indicare il principio internazionale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico. Indicando poi anche il tipo di attestazione, il Regolamento Consob non lascia dubbi in merito al fatto che l'incarico in questione rientra nel novero delle c.d. *limited assurance*, sulle cui connotazioni v. *infra* il § 3.

([26]) In effetti, l'adozione di standard comuni sulla base del parere tecnico EFRAG non sarà risolutiva del problema della coesistenza di diversi standard dal momento che a livello globale più organizzazioni stanno sviluppando criteri di rendicontazione di sostenibilità. In particolare, la Fondazione IFRS ha istituito nel novembre 2021 l'International Sustainability Standard Board (ISSB) che ha avviato la stesura di nuovi standard di sostenibilità; nel marzo 2022 la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha pubblicato il documento "The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors", che contiene a sua volta nuove regole di reporting degli effetti dei cambiamenti climatici nell'informativa finanziaria delle società americane; nel maggio 2022 l'EFRAG ha infine lanciato la consultazione pubblica sulle bozze di standard europei di rendicontazione redatti dalla Project Task Force on Europena Sustainability reporting standards (PTF-ESRS) (per ulteriori riferimenti, A. PONZIO, *Il panorama della rendicontazione di sostenibilità. ISSB Standards, EFRAG Standards e SEC Climate Proposal a confronto*, in *Sostenibilità aziendale. Strategie ESG e reporting di sostenibilità: gli strumenti per misurare il valore dell'impresa del futuro*, Il Sole 24 Ore, novembre 2022, 35 ss.). Pur presentando tratti comuni le tre proposte (ISSB, SEC e EFRAG) differiscono per taluni aspetti e la loro coesistenza potrebbe comportare sfide significative per i gruppi multinazionali chiamati alla loro contemporanea adozione. Dal che l'auspicio del raggiungimento, quantomeno, di una globale *baseline* in grado di consentire una rendicontazione in tutte le giurisdizioni comparabile a livello internazionale e al tempo stesso rispettosa di eventuali specifiche esigenze locali.

([27]) Nel corso degli ultimi anni sono emersi numerosi *framework* volontari di rendicontazione che hanno creato una profonda confusione negli investitori e nelle stesse aziende (M. MAFFEI, *I Framework di rendicontazione*, in *Sostenibilità aziendale. Impatto delle tematiche ESG nella gestione delle imprese e loro rendicontazione*, Il Sole 24 Ore, novembre 2021, 41 ss.). Una certa preminenza sembrerebbe essere stata comunque riconosciuta dal mercato ai criteri GRI.

verificabilità delle informazioni. A questa diversità di rilievo sistemico, si aggiungono poi numerose altre specifiche difformità, più di dettaglio, riguardanti in particolar modo la maggiore ampiezza delle verifiche. Invero, a differenza di quanto richiesto dal d.lgs. 254/2016, le verifiche previste dalla CSRD investono anche ([28]):

(i) «le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate», che il d.lgs. 254/2016 non richiede di verificare - mancando, allo stato, linee guida applicative ed esempi illustrativi idonei a guidare le aziende nel processo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità – e la previsione della cui attestazione sembrerebbe presupporre che i principi comuni dovranno precisare criteri per l'organizzazione della raccolta delle informazioni sulla sostenibilità da rendicontare;

(ii) gli obblighi introdotti dal Regolamento delegato (UE) 2019/815 al fine di consentire la conversione in informazioni *machine-readable*, l'attestazione prevista dalla CSRD dovendo riguardare anche la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli obblighi di marcatura digitale ([29]);

(iii) gli «obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852», anche questi, stando all'interpretazione, non presi in considerazione dal d.lgs. 254/2016. Il regolamento (UE) 2020/852 rientra infatti tra le iniziative aventi come obiettivo l'implementazione di una tassonomia utile a definire le condizioni al ricorrere delle quali le attività economiche dovrebbero poter essere considerate ecosostenibili, ed il suo art. 8 chiarisce, in particolar modo, come le imprese debbano includere nelle proprie dichiarazioni sulla sostenibilità una apposita informativa in merito a come, ed in che misura, le proprie attività possano ritenersi ecosostenibili ai sensi di quanto previsto dallo stesso regolamento ([30]). Tale art. 8, tuttavia, non prevede l'assoggettamento delle dichiarazioni ad attestazione di conformità né l'obbligo può derivare dal previgente art. 3, comma 10, d. lgs. 254/2016, il quale richiede sì un'attestazione di conformità ma senza che il suo ambito di applicazione possa essere esteso interpretativamente ad una fattispecie sopravvenuta, rappresentando l'obbligo di attestazione una

([28]) Le verifiche di cui si sta per dire nel testo sono menzionate dall'art. 34, par. 1, comm 2, lett a *bis*), della direttiva 2013/34/UE, per come modificato dalla CSRD.

([29]) La CSRD a tal proposito ha integrato la Direttiva Accounting con l'aggiunta del Capo 6 *ter*, recante l'art. 29 *quinquies* ("Formato elettronico unico di comunicazione").

([30]) E specificamente ai sensi dei suoi artt. 3 e 9. In particolare, con l'art. 9 il Regolamento Tassonomia ha delineato sei obiettivi ambientali stabilendo che un'attività economica può essere considerata ecosostenibile, e quindi tale il relativo investimento, qualora in grado di soddisfare i criteri individuati all'art. 3. del medesimo regolamento

scelta italiana non imposta dalla NFRD e, quindi, in qualche modo di natura eccezionale ([31]);

Ulteriori diversità sono infine tracciabili, per taluni aspetti, riguardo al tipo di attività che, a regime, dovrà essere svolta ai fini della verifica della conformità delle informazioni, nonché riguardo ai soggetti cui poter affidare l'incarico, stando alle previsioni della CSRD non più necessariamente revisori.

3. *L'oggetto dell'incarico di attestazione ed i diversi livelli di sicurezza*

Iniziando dal tipo di attività, la versione italiana ([32]) della CSRD, riproponendo la terminologia utilizzata dal d.lgs. 254/2016, la qualifica attività di "attestazione". Un'espressione, questa, che meglio si addice alle attività poste in essere da soggetti che abbiano essi stessi preso parte alla stessa – e che dopo aver partecipato ne confermano l'attendibilità attestando, per l'appunto, l'avvenuto rispetto di determinati standard e doveri ([33]) – e molto meno, riterrei, ai soggetti incaricati del solo controllo. Qualche dubbio in merito alla bontà dell'espressione mi pare del resto desumibile dal raffronto con la terminologia utilizzata, ad esempio, dalla versione in lingua inglese della CSRD, che per riferirsi agli esiti delle attività di verifica della conformità della rendicontazione di sostenibilità parla di "opinion". Per quanto discutibile, l'espressione è comunque pur sempre meno infelice di quella inizialmente utilizzata dalla Proposta COM(2021) 189 final del 21 aprile 2021, che parlando addirittura di "certificazione" avrebbe potuto forse rievocare i tanti equivoci ingenerati dal d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, che come noto, introducendo nel nostro ordinamento la revisione obbligatoria dei conti delle società quotate legale, indusse a credere – proprio a motivo dell'impiego dell'espressione "certificazione" –

([31]) Del parere che il revisore non sarebbe tenuto a effettuare una verifica di conformità del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 8 del regolamento Tassonomia si è detta anche ASSONIME, Circolare n. 1 del 9 gennaio 2022, 35, in *www.assonime.it*. Analogamente ASSIREVI, Documento di ricerca 243, febbraio 2022, 3 ss., in *www.assirevi.it*.

([32]) Valendo la pena ricordare, al riguardo, che nell'ambito della Unione europea vige il multilinguismo, coesistendo cioè tante lingue ufficiali e rappresentando pertanto i testi redatti in ciascuna lingua dei testi ufficiali anch'essi.

([33]) Di attestazione, in tal senso, parla ad esempio l'art. 154-*bis*, comma 5, t.u.f., con riferimento alle conferme da parte, oltre che del consiglio di amministrazione, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, quale soggetto apicale che contribuisce alla elaborazione del bilancio (cfr., G. GASPARRI, *Organo di controllo, sistema dei controlli interni, revisori contabili*, in *Trattato delle società*, diretto da V. Donativi, Tomo IV, 531; R. RORDORF, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in *Società*, 2007, 1207; M. IRRERA, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella legge sul risparmio e nel decreto correttivo*, in *Giur. comm*., 2007, I, 494 ss.).

che la revisione legale dovesse avere quale risultato una sorta di garanzia di esenzione da errori, quando in realtà, come la dottrina bene ha evidenziato ([34]), l'attività di revisione è sottoposta a limiti intrinseci che non rendono certo possibile garantire un siffatto risultato ([35]).

Al di là di questi aspetti terminologici, le attività che la CSRD affida ai verificatori della rendicontazione di sostenibilità sono comunque, in astratto, sufficientemente chiare, non essendovi particolari dubbi riguardo al fatto che al soggetto incaricato di verificare la rendicontazione di sostenibilità sarà richiesto il rilascio di una *assurance*. E per meglio esplicitare che cosa per ciò debba intendersi, è utile dire che le verifiche sui report di sostenibilità possono differire a seconda della tipologia di verifiche condotte, dell'estensione e profondità di tali verifiche e delle conclusioni richieste. In particolare, questi incarichi possono essere rivolti ad acquisire un livello di sicurezza limitato (*limited assurance*) ovvero un livello di sicurezza ragionevole (*reasonable assurance*) sulla conformità della rendicontazione stessa. Specificamente, e in attesa dei principi di attestazione preannunciati dalla direttiva, per la realizzazione di questi controlli lo standard di riferimento a livello internazionale è l'ISAE 3000 ([36]) il quale stabilisce differenti linee guida per i due tipi di incarichi, prevedendo solo per il caso della *reasonable assurance* l'adozione di autonome procedure di verifica, implicanti – tra l'altro – l'esame del sistema interno all'impresa preposto alla rendicontazione e la realizzazione di necessari controlli al fine di acquisire un livello di conoscenza tale da consentire un livello di ragionevole sicurezza sufficiente ad esprimere, in

([34]) Segnalando, tra l'altro, che l'evoluzione della terminologia utilizzata dal legislatore ha mostrato con chiarezza che il "mito della certificazione contabile è stato da tempo superato dal più realistico concetto di giudizio motivato sui bilanci": G.M. VISCONTI, *Sindaci aziendalisti e revisori*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, 2008, I, pag. 113. In tal senso, tra gli altri, G. E. COLOMBO, *Commento all'art. 156*, in Testo Unico della Finanza, a cura di Campobasso, Torino, 2002, II, pag. 1296. Sul tema v. anche, L. SCIPIONE, *La responsabilità civile in materia di revisione legale dei conti, tra "sviste" del legislatore, incertezze interpretative e ricadute applicative, in Innovazione e diritto,* 2017, 125; M. MAGGIOLINO, *Commento all'art. 2409*-ter *cod. civ.*, in *Commentario alla riforma delle società. Collegio sindacale, controllo contabile*, diretto da P. Marchetti, L.A Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, 446; F. SALERNO, *Nuovi contesti di responsabilità nella revisione legale dei conti*, in *Riv. dott. comm.*, 2019, 715.

([35]) Non a caso la terminologia anglosassone, nel cui ambiente la funzione di revisione è nata, ha sempre fatto impiego dell'espressione "opinion", che da un certo momento in poi, e precisamente a partire dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), è stata utilizzata da parte anche del nostro ordinamento, che riferendosi all'attività di revisione legale parla da allora di emissione di un "giudizio" sul bilancio.

([36]) Precisamente, e per esteso, si tratta del "International Standard on Assurance Engaments (ISAE) 3000 Revides, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information", emanato dallo IASB (International Auditing and Assurance Standard Board)

forma positiva ([37]), un giudizio sul risultato della misurazione e della valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. Nel caso delle *limited assurance* l'ISAE 3000 si accontenta invece di verifiche poco estese e non pervasive, consistenti, in pratica, nella raccolta di informazioni senza supporto documentale. Invero, tali procedure ruotano attorno all'intervista dei soggetti coinvolti nel processo di formazione della rendicontazione di sostenibilità e l'analisi comparata delle dichiarazioni così raccolte, al fine di escludere la presenza di indicatori di contraddizioni e/o incoerenze. Lo stesso sistema di controllo, che pur deve essere compreso, non deve essere testato e le informazioni, qualitative e quantitative, è sufficiente siano considerate nel loro assieme, senza essere sottoposte a distinte verifiche sulla base di test di dettaglio. Senza ulteriori approfondimenti, salvo quelli resi necessari da eventuali situazioni di contraddittorietà o incoerenza, il lavoro di verifica è quindi portato a compimento formulando conclusioni in forma negativa, dichiarando cioè di non avere rilevato, all'esito delle procedure e del lavoro svolto, elementi dai quali desumere la presenza di inesattezze rilevanti e che facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto sottostante siano errate ([38]).

Fino a che punto, e salvo che i preannunciati principi di rendicontazione non ne stravolgano la natura, questi incarichi di *limited assurance* – che per la loro attuale connotazione potrebbero anche non consentire l'identificazione di problemi magari anche di rilevanza macro – possano rappresentare una garanzia di attendibilità delle informazioni rese piuttosto che un dato propagandistico da spendere in *brochure,* non è tuttavia facile a dirsi. In effetti, potrebbe ben succedere che l'*assurance provider* non intercetti difformità informative rilevanti tali da condizionare le scelte degli investitori e degli stakeholder in genere, e che da questo non possa tuttavia farsi discendere – tanto più considerando la mancanza di

([37]) Nel caso di un incarico avente ad oggetto il rilascio di una *reasonable assurance,* l'attestazione richiesta, che sarebbe forse meglio definire giudizio conclusivo, è del seguente tenore: "A nostro giudizio, l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità…" (cfr. ASSIREVI, *Documento di ricerca n. 226*, 15, in *www.assirevi.it*.

([38]) Stando agli standard suggeriti da ASSIREVI, *Documento di ricerca n. 226*, 15, in *www.assirevi.it,* la dichiarazione all'esito di queste verifiche dovrebbe dare atto che "[s]ulla base del lavoro svolto, non sono giunti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere che l'informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi in conformità". Pertanto, tornando al tema terminologico accennato in apertura di paragrafo, mi sembrerebbe in questo caso meno improprio – rispetto al caso di una *reasonable assurance* – parlare di "attestazione", e questo perché l'oggetto della dichiarazione sarebbe il fatto di non aver intercettato all'esito del proprio lavoro elementi dai quali desumere la presenza di inesattezze rilevanti, e quindi, in ultima analisi, una dichiarazione riguardante il proprio operato.

univoci standard di rendicontazione, l'ampiezza dei margini di discrezionalità nell'analisi di materialità che contraddistinguono gli standard generalmente utilizzati ([39]) e l'assenza di ufficiali criteri di *assurance* specificamente validati – alcuna ipotesi di inadempienza all'incarico. Ciò equivalendo a dire che il tipo di incarico sembrerebbe quasi sottrarsi alle dinamiche che di solito contraddistinguono le attività di controllo, la cui attendibilità, notoriamente, dipende molto dai livelli di rischiosità risarcitoria ([40]) lì dove la dimostrazione dell'inadempienza da parte del controllore ed il buon esito dell'eventuale azione nei suoi confronti appaiono invece ipotesi altamente improbabili, escluse naturalmente le situazioni clamorose di manifeste contraddizioni trascurate e non indagate.

Diverso dovrebbe essere invece, anche in questa prospettiva di rischiosità risarcitoria, nel caso di una *assurance* ragionevole che presupponga una attenta comprensione dei processi, una adeguata analisi del sistema di controllo interno, verifiche disposte in modo procedimentalizzato e test di dettaglio eseguiti indipendentemente dalla rilevazione di contraddizioni e/o incoerenze. E diverso, a maggiore ragione, dovrebbe perciò essere una volta che queste verifiche dovranno essere svolte sulla base di metodi di rendicontazione comuni e applicando criteri di *assurance* specificamente validati, l'uniformità stessa

([39]) L'approccio dei sistemi di rendicontazione sulla sostenibilità si regge sull'analisi delle informazioni da fornire in base ad una analisi di materialità definita in considerazione delle strategie, delle aspettative degli *stakeholder*, del profilo di *business* e del contesto in cui l'impresa opera. Tenuto conto di questa analisi di materialità la impresa può quindi decidere se rendicontare o meno un determinato aspetto astrattamente considerato dallo standard. Sotto questo profilo, ad esempio, il processo di rendicontazione delineato dai criteri GRI suggerisce di concentrarsi sugli aspetti significativi per le proprie attività e per gli *stakeholder* più rilevanti. Il catalogo di informazioni da rendere deve dunque mirare, in pratica, ad assicurare la comprensione dell'impresa e dell'impatto dalla stessa prodotto, sulla base di un criterio di rilevanza modellato in considerazione dei suoi specifici rischi. Gli standard di rendicontazione di futura adozione, questo perlomeno sembra desumibile dalla lettura delle bozze disponibili degli standard EFRAG, dovrebbero invece limitare questa discrezionalità nella valutazione dei profili di materialità, "individuando una serie di informazioni che devono essere necessariamente fornire dalle imprese" (ASSONIME, *La sfida della sostenibilità per le PMI quotate su Euronext Growth Milan. Evoluzione del quadro normativo e nuove opportunità*, Note e Studi 3/2022, 19, in *www.assonime.it*).

([40]) Tant'è vero che - nonostante le note implicazioni negative della illimitata responsabilità risarcitoria del revisore, soprattutto sulle condizioni di assicurazione e in termini di concentrazione delle imprese di revisione contabile - alcuni paesi, tra i quali il nostro, per non mettere a rischio la qualità e l'affidabilità non hanno mai condiviso l'idea di fissare dei limiti alla responsabilità dei revisori legali dei conti (v. lo studio commissionato alla London Economics dalla Commissione europea: Study on the economic impact of auditor's liability regimes, rinvenibile in *http://ec.europa.eu*. Riferimenti alla dottrina occupatasi del tema sono rinvenibili in F. SALERNO, *Nuovi contesti di responsabilità nella revisione legale dei conti*, in *Riv. dott. comm*., 2019, 69 ss.).

rappresentando evidentemente un rilevante requisito ai fini di un *audit* sulla sostenibilità effettivamente parificabile a quella avente ad oggetto le informazioni di natura finanziaria. Anche nel caso di una *assurance* ragionevole, l'ipotesi di una effettiva parificazione rispetto alla rischiosità risarcitoria gravante sul revisore legale dei conti sarebbe comunque tutta da verificare, e questo riterrei per almeno due ordini di ragioni. Il primo, dovuto al fatto che nel caso della responsabilità risarcitoria del revisore si rinvengono nell'ordinamento regole particolari ([41]), la cui applicazione alle attività di verifica della rendicontazione sulla sostenibilità, data l'evidente specialità, presupporrebbe specifici interventi normativi. Il secondo, dipendente dalla complessità delle questioni inerenti la responsabilità del revisore, a partire da quella relativa alla sua natura contrattuale o extracontrattuale e sino a giungere a quella riguardante l'inquadrabilità della stessa o sulla base dei soli principi generali del sistema o dando invece specifico rilievo a talune particolari previsioni ([42]), la cui analisi ha consentito di delineare l'accertamento della responsabilità del revisore sulla base di criteri la cui estensione alla diversa ipotesi in discussione non può darsi per scontata.

4**.** *Gli impatti dei fattori ESG sulla situazione finanziaria dell'impresa ed i controlli di competenza dei revisori dei bilanci.*

Passando all'altro aspetto, relativo ai soggetti cui affidare l'incarico, il discorso può invece partire dalla constatazione che le attività di *assurance*, tanto limitate quanto ragionevoli, sono di regola affidate dal mercato a revisori legali e società di revisione. Sicché, tanto più considerando che per la CSRD la rendicontazione di sostenibilità dovrà far parte necessariamente della relazione sulla gestione, sarebbe stato forse più naturale affidare agli stessi revisori incaricati della verifica del bilancio (anche) il lavoro relativo alla conformità della rendicontazione di sostenibilità: anche perché, così facendo, ad essere garantito sarebbe stato – tra l'altro – il collegamento tra

([41]) Basti pensare, ad esempio, alle regole in tema di prescrizione stabilite dall'art. 15 del d.lgs. 39/2010, la cui particolarità ha financo sollevato dubbi di legittimità costituzionale (cfr. F. SALERNO, *La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi*, in *Riv. soc.*, 2013, 1036 ss.).

([42]) Quali in particolare quelle già in passato rinvenibili in altre disposizioni ed oggi, anch'esse, nell'art. 15 del d.lgs. 39/2010, che stabiliscono la responsabilità solidale dei revisori con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi, nonché la responsabilità solidale a quella della società di revisione da parte dei responsabili dell'incarico e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività (per una sempre attuale e approfondita analisi del tema v., per tutti, G. M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, Torino, 2005, nonché E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Torino, 2003).

le informazioni sulla sostenibilità aventi una non infrequente rilevanza anche finanziaria.

In effetti, per quanto i *framework* contabili comunemente adottati (IAS/IFRS e OIC) non ricomprendano, al momento, principi dedicati alla rappresentazione delle implicazioni dei fattori ESG, è indubbio che le tematiche ESG hanno impatti sull'impresa i cui riflessi vanno riportati in bilancio tenendo conto del settore di appartenenza, del modello di business, degli aspetti regolamentari e di quant'altro ([43]). Le tematiche ambientali, in particolare, possono avere impatti sulla misurazione delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi, del valore degli asset, dei flussi di cassa, al riguardo potendosi immaginare tutta una serie di situazioni – quali ad esempio i rischi dipendenti da nuove leggi e regolamenti, in grado di condizionare la misura dei costi e della stessa domanda; i rischi legati alle tecnologie, implicanti la necessità di un precoce ritiro dei prodotti o il possibile insuccesso degli investimenti; i rischi reputazionali, con riflessi sulla disponibilità di capitali e sulla domanda da parte dei consumatori; i rischi fisici, a partire dagli eventi disastrosi conseguenza del mutamento climatico ed ambientale – in grado di condizionare il processo di formazione del bilancio dal punto di vista, sempre ad esempio, degli *impairment test* delle immobilizzazioni (potendosi in effetti immaginare un ripensamento della vita utile delle immobilizzazioni a causa di restrizioni normative, o di obsolescenza tecnica o di sopravvenuta non convenienza economica), del calcolo delle passività effettive e probabili (questioni ambientali potendo tra l'altro implicare la necessità di rilevare passività derivanti da imposte o sanzioni connesse al mancato raggiungimento di obiettivi fissati dalle autorità), della determinazione dei ricavi e delle rimanenze (il mercato potendo infatti maturare aspettative rispetto a determinati obiettivi di sostenibilità e, di conseguenza, la domanda risentire direttamente gli effetti dei rischi ambientali ([44])), della valutazione dei *financial covenants* (i contratti di prestito potendo tra l'altro includere condizioni collegate al rispetto di vincoli di sostenibilità), della determinazione dei "fondi rischi" (in particolare per ragioni normative collegate a obblighi di riparazione ambientale, o in relazione a previsioni

([43]) E' peraltro facile intuire come tali riflessi siano tanto più evidenti nel caso di imprese operanti in settori percepiti come insostenibili, e quindi esposte ad un maggior rischio di sfiducia da parte del mercato, nonché di quelle dipendenti dalle risorse naturali Si pensi, ad esempio, alle imprese del gas, minerarie, del settore petrolifero, di sfruttamento delle foreste e del sottosuolo, dipendenti dalle risorse di acqua, oltre che, in generale, alla stessa agricoltura.

([44]) Si immagini una impresa del settore *automotive*, la valutazione delle cui scorte di automezzi a trazione diesel e in generale con motori a combustione potrebbe essere impattata dal calo di domanda se non proprio da sopravvenienze regolamentari.

contrattuali comportanti il rischio di perdite su ricavi, o per la ridefinizione di servizi o di prodotti) e così via discorrendo ([45]). Questi diversi rischi e le possibili implicazioni sulle diverse voci di bilancio andrebbero inoltre valutate nel loro assieme, potendo in alcuni casi anche incidere sulla stessa capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento.

Se pacificamente la redazione del bilancio deve dunque tener conto delle implicazioni dei fattori socio-ambientali, in modo altrettanto naturale è quindi compito del revisore del bilancio pianificare procedure adeguate a valutare il rischio di errori significativi relativamente a questi aspetti. Che gli standard di revisione non comprendano, allo stato, principi dedicati, non equivale peraltro a dire che il revisore non disponga di strumenti e criteri di riferimento, essendo in realtà numerosi i principi di revisioni utilizzabili ai fini della verifica dei rischi di errori e/o di frodi riguardo all'impatto dei fattori ESG, potendo il revisore avvalersi – tra l'altro – delle indicazioni rinvenibili (i) nel principio dedicato a "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera" (ISA Italia 315), stando al quale il revisore dovrebbe comprendere il contesto, gli obiettivi e l'estensione del processo di valutazione del rischio operato dal *management,* e quindi anche considerare, in tale ambito, le implicazioni dei rischi di natura socio-ambientale; (ii) nel principio riguardante "La revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del *fair value* e della relativa informativa" (ISA Italia 540), stando al quale il revisore dovrebbe valutare gli eventuali livelli di maggiore incertezza nelle stime dei flussi di cassa tenendo tra l'altro conto, sulla base del proprio giudizio professionale, dell'eventuale impatto dei fattori ESG; (iii) nel principio relativo a "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati" (ISA Italia 330), in forza del quale il revisore pianifica adeguate procedure finalizzate ad ottenere sufficienti evidenze probative rispetto a tutti i rischi significativi, tra cui senz'altro anche quelli connessi ai fattori socio-ambientali; (iv) nel principio in tema di "Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore" (ISA Italia 620), che dovrebbe suggerire al revisore di coinvolgere un esperto nelle situazioni in cui emerga la necessità di conoscenze particolari, come potrebbe evidentemente essere nel caso di rischi climatici e ambientali implicanti, data la complessità, conoscenze specialistiche; (v) nel principio che richiede "La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio" (ISA Italia 250), che impone al revisore di tener conto delle norme che, ove anche sprovviste di un diretto impatto sul bilancio, l'impresa è comunque tenuta a rispettare in

([45]) Per altre esemplificazioni, G. GEMINIANI, *Gli ESG nella revisione dei bilanci di esercizio*, in *Sostenibilità aziendale. Impatto delle tematiche ESG nella gestione delle imprese e loro rendicontazione*, Il Sole 24 Ore, novembre 2021, 41 ss.

quanto rilevanti al fine di evitare – tra l'altro – significative sanzioni o pesanti passività a seguito di contenziosi.

In aggiunta a questi principi, rilevanti ai fini della verifica di singole voci di bilancio e nell'assieme dello stesso *going concern,* andrebbe poi valutata la situazione relativa al caso, che la CSRD ha reso obbligatorio, di inserimento delle informazioni sulla sostenibilità in una sezione della relazione sulla gestione. In tal caso, infatti, il revisore del bilancio sarà tenuto ad esaminare criticamente le informazioni sulla sostenibilità anche per effetto del Principio ISA Italia 720 riguardante "Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile" ([46]). Invero, con la sua relazione il revisore del bilancio deve tra l'altro esprimere un giudizio sui contenuti del bilancio rispetto alle suddette "altre informazioni", la credibilità del bilancio potendo difatti essere inficiata da eventuali incoerenze tra il bilancio e queste ultime. Incoerenze tra il bilancio e le altre informazioni, ivi comprese quelle relative ai fattori ESG, possono essere infatti sintomatiche di un errore significativo o nel bilancio o nelle altre informazioni ([47]).

([46]) Riferendosi l'espressione "documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione" alle relazioni annuali (o documenti simili), emesse per i soci (o per altri soggetti detentori di interessi), che contengono il bilancio oggetto di revisione e la relativa relazione di revisione.

([47]) Nonostante l'inserimento delle informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione non dovrebbe invece trovare applicazione il Principio SA Italia 720B, riguardante le "Responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione", emanato sulla base dell'art. 14 del d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135, a sua volta attuativo dell'art. 34 della Direttiva 2013/34/UE, che ha richiesto alla relazione di revisione di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Tale principio richiede, in generale, l'espressione di un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione (e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta) e sulla relativa conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge. Implicherebbe, quindi, la verifica della coerenza delle informazioni sulla sostenibilità con il bilancio, valutando l'eventualità di errori significativi sulla base delle conoscenze acquisite nel corso della revisione e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto. Stando all'attuale disciplina l'applicazione di tale principio è tuttavia da escludere, avendo l'art. 3, comma 10, del d.lgs 254/2016, espressamente esonerato il revisore del bilancio dall'esprimere un proprio giudizio in merito alla sezione della relazione sulla gestione contenente le dichiarazioni di sostenibilità (cfr. ASSONIME, *Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte*, Circolare del 2 marzo 2018, n. 7, 21, che richiamando la Relazione illustrativa del Regolamento Consob segnala come quest'ultima «ramment[i] che la dichiarazione non finanziaria contenuta nella relazione di gestione non è soggetta alla verifica di coerenza e conformità prevista dall'art. 14, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 39/2010». Analoghe esenzioni sono state previste nella normativa spagnola dal "Decreto-ley 18/2017 de 24 de noviembre").

Potendosi dunque concludere, sulla base di quanto precede, che la verifica del bilancio di sostenibilità da parte del medesimo soggetto incaricato di revisionare il bilancio potrebbe aprire la strada ad efficienze e sinergie.

5. *Revisori legali ed altri* assurance provider *della rendicontazione di sostenibilità.*

Sotto questo profilo, lo si è accennato, la CSRD ha invece operato scelte di segno diverso. Invero, dopo aver premesso che affidare agli stessi revisori il lavoro relativo alla conformità della rendicontazione di sostenibilità «contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità» ([48]), la CSRD ha poi aggiunto che l'attribuzione dell'incarico ai revisori accentuerebbe il (già rilevante) problema della concentrazione del mercato della revisione, con effetti sulla indipendenza e sul costo dei relativi servizi. Dal che, l'opportunità di consentire ad un revisore diverso da quello che esegue la revisione del bilancio di verificare la conformità della rendicontazione di sostenibilità nonché quella di promuovere un mercato diversificato, a tal fine autorizzando gli Stati membri ad accreditare prestatori indipendenti al servizio di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ([49]).

Senza entrare nel merito di queste scelte, che chiaramente esprimono discrezionalità all'esito della comparazione di contrapposte esigenze, non può tuttavia farsi a meno di segnalare che la motivazione addotta dalla CSRD sembra trascurare che la soluzione del problema della concentrazione del mercato della revisione richiederebbe, più che il divieto di ulteriori incarichi di controllo ai revisori del bilancio, l'adozione di misure in grado di favorire l'ampliamento del numero degli operatori del settore. Ad ogni modo, tenuto conto che l'obiettivo non può che essere l'accrescimento della fiducia nell'operato dei controllori, al di là delle ragioni che hanno indotto all'apertura del mercato ad una pluralità di operatori, nella valutazione della coerenza della regolamentazione gli aspetti da prendere in considerazione dovrebbero essere, a prescindere dal

([48]) Considerando 61

([49]) Gli Stati membri, secondo quanto sempre precisato dal Considerando 61, dovrebbero stabilire prescrizioni atte a garantire la qualità dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata dai prestatori indipendenti stabilendo regole equivalenti in materia di formazione, formazione continua, garanzia di qualità, deontologia, indipendenza, obiettività, riservatezza, designazione e revoca, organizzazione del lavoro, indagini, sanzioni e segnalazione di irregolarità.

tipo di *assurance provider*, quelli riguardanti la qualità del lavoro e l'indipendenza.

Con riferimento alla qualità, gli aspetti che fondamentalmente rilevano riguardano la responsabilità, che non a caso il nostro paese ha ritenuto di non dover limitare nonostante altre ragioni deponessero in senso contrario ([50]), nonché gli *skill* professionali. Riguardo a questi ultimi, peraltro, si sente dire spesso che la complessità della materia e la numerosità dei temi ESG richiederebbero professionalità specifiche all'esito di una formazione particolarmente mirata, lì dove, per contro, non potrebbe certo darsi per scontato che gli attuali operatori della revisione contabile dispongano di sufficienti conoscenze nel campo della sostenibilità. Questo gap di professionalità potrebbe tuttavia essere superato, in particolar modo da parte delle società di revisione, mediante l'inserimento nei team di lavoro di professionalità di volta in volta selezionate. Per quanto riguarda invece il singolo revisore contabile eventualmente interessato a qualificarsi anche ai fini della attestazione della sostenibilità, la CSRD ha già chiarito che questo tipo di qualificazione sarà consentito ma solo dopo aver conseguito «il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze» ([51]).

Quanto invece all'indipendenza, un primo aspetto di rilievo, ai fini della valutazione di coerenza delle regole applicabili, è quello riguardante l'autonomia rispetto agli organi di governo della società. Che nel caso del revisore del bilancio è garantita, tra l'altro, dalle regole in tema di conferimento dell'incarico da parte dell'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, dalla disciplina di revoca, dimissioni e risoluzione dell'incarico, dalla previsione di una durata massima dell'incarico ([52]). E non può certo dubitarsi, in un'ottica di parificazione, che anche il soggetto incaricato della verifica del bilancio di sostenibilità dovrebbe poter beneficiare delle medesime garanzie, tant'è che, facendo riferimento alle regole in tema di designazione e revoca del revisore del bilancio, la CSRD ha non a caso segnalato l'opportunità dell'estensione della relativa disciplina «alle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in modo da garantire la coerenza delle norme applicabili» ([53]).

([50]) La vastità del tema suggerisce di rinviarne ad altra sede l'approfondimento, incompatibile con gli spazi di questo intervento. Per un breve accenno v. comunque *supra*, il § 3 ed ivi la nota 40.

([51]) Considerando 65.

([52]) Cfr., al riguardo, gli artt. 13 e 17 del d.lgs. 39/2010.

([53]) Considerando 74.

Aspetto rilevante in punto di indipendenza è anche quello riguardante i limiti alla possibilità di prestare altro genere di servizi. Invero, per garantire l'indipendenza del revisore del bilancio il regolamento (UE) 537/2014 (i) vieta per un determinato arco di tempo al revisore ed ai soggetti appartenenti alla sua rete di prestare tutta una serie di servizi diversi dalla revisione legale dei conti, (ii) fissa un limite ai corrispettivi per i servizi ammessi e (iii) subordina la prestazione dei servizi ammessi al previo parere del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In una prospettiva di parificazione queste regole andrebbero quindi immaginate, in modo speculare, con riferimento anche all'incarico di attestazione della sostenibilità. E in questo senso si esprime in effetti il Considerando 78, nella parte in cui afferma che a garanzia dell'indipendenza «alcuni servizi diversi dalla revisione contabile dovrebbero altresì essere vietati allorquando il revisore legale rilascia l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità». Sempre in tema di altri servizi la CSRD è poi intervenuta sul regolamento (UE) 537/2014, precisando che i compensi relativa alla rendicontazione della sostenibilità non vanno computabili ai fini del calcolo del limite ai corrispettivi per servizi ammessi e che l'attribuzione dell'incarico al revisore del bilancio o ad un soggetto della sua rete non richiede la previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ([54]). Previsioni, tutte queste, chiaramente in grado di favorire l'attribuzione dell'incarico di attestazione di sostenibilità al revisore del bilancio e che hanno in pratica sovvertito gli opposti suggerimenti del Parlamento europeo, che nel corso delle discussioni che hanno preceduto l'approvazione della direttiva aveva addirittura ipotizzato di vietare al revisore legale ed ai soggetti della sua rete la fornitura di qualsiasi servizio di *assurance* di sostenibilità ([55]).

6. Assurance provider *ed altri soggetti con responsabilità di controllo della rendicontazione della sostenibilità*.

Ciò detto riguardo ai rapporti con il revisore del bilancio, vi è a questo punto da dire degli altri soggetti con responsabilità di controllo, rilevanza dovendo in primo luogo assumere le esigenze di coordinamento. Invero, nel caso di verifiche affidate a diversi soggetti il principio cardine

([54]) Art. 4 CSRD.

([55]) Cfr., nel Report A9-0059/2022 del 22 marzo 2022 recante le proposte di modifica avanzate dal Parlamento europeo, Amendment n. 50 a Recital 54, 54. Ma v. anche Amendment 39 a Recital 57a, 381, *www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0059_EN.html.* La proposta di emendamento in questione è menzionata da, BDO, EU *Sustainability reporting: confronto dei requisiti delle bozze della CSRD e NFRD*, in *www.bdo.it.*

non può che essere la distribuzione dei compiti evitando duplicazioni, conseguendone, nell'ipotesi di verifica del bilancio di sostenibilità affidato a soggetto diverso dal revisore del bilancio, la necessità (i) di una chiara delimitazione del ruolo dell'*assurance provider,* (ii) di regole idonee a garantire la collaborazione sulla base di periodiche comunicazioni ed obbligatori scambi di informazioni ([56]) e (iii) di un coordinamento con le attività svolte, oltre che dal revisore del bilancio, dagli altri controllori della società, a partire dall'organo di controllo interno ([57]).

A quest'ultimo, come è noto, i principi generali affidano la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile. Tenuto conto di queste generali competenze e replicando i criteri di ripartizione di distribuzione dei compiti con il revisore del

([56]) Il modello di riferimento potrebbe evidentemente essere quello del rapporto tra revisore legale e collegio sindacale, notoriamente regolamentato da una pluralità di regole e disposizioni (cfr., l'art. 2409-*septies* c.c., dedicato allo scambio di informazioni; il principio di revisione ISA Italia 260, in tema di "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance"; le "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" del CNDCEC, e in particolare la norma 5.3, avente ad oggetto lo "Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale").

([57]) Del resto, il rischio di inefficienze nel caso di un non perfetto coordinamento è problema ben noto, come dimostrano, tra l'altro, le contrastanti rappresentazioni del rapporto tra revisori dei conti e collegio sindacale a seguito dell'attribuzione da parte della riforma del diritto societario del controllo contabile ai primi e di quello sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione ai sindaci. Per quanto le finalità del controllo siano diverse, è difatti sistematico, in presenza di contestazioni di asserite improprietà del bilancio, il tentativo di queste due (diverse) funzioni di sottrarsi a responsabilità argomentando l'esclusiva responsabilità dell'altra. Ad essere molto frequente, in particolare, è la tendenza dei sindaci convenuti in azioni di responsabilità ad eccepire l'esclusiva competenza del revisore nel controllo dei conti del bilancio. In realtà, la distinzione dei ruoli non è sempre così netta, nel senso cioè che, se da un lato è vero che il revisore debba operare ai soli fini del controllo dei conti lo stesso non è così pacifico per il collegio sindacale: cfr. G. CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate,* in *Il nuovo diritto delle società,* vol. 3, a cura di P. Abbadessa e G.B Portale, Torino, 2007, 62. Sull'ipotesi di responsabilità concorrenti e di compiti gravanti anche sul collegio sindacale, v. tra altri M. AIELLO, *Commento all'art. 2043 cod. civ.,* in *Commentario del codice civile*, a cura di E. Gabrielli, Milano, 2015, 507; G. DOMENICHINI, *Commento sub art. 2403 cod. civ.* in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 752-3; F. VASSALLI, *I controlli sindacali nella s.p.a. "tradizionale"* in *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla "Riforma Vietti"*, di M. Vietti, Milano, 2014, 385; B. BENATTI - L. BENATTI, *Commento all'art. 2407 cod. civ.,* in *Commentario breve al diritto delle società*, diretto da A. Maffei Alberti, Milano, 2017, 865). Sulla generale questione della coesistenza di una pluralità di funzioni di controllo e di una esigenza di coordinamento, N. ABRIANI, *Collegio sindacale e "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" nel sistema policentrico dei controlli*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 2 ss.

bilancio, riguardo al quale si è soliti ritenere che mentre al revisore spetterebbe il controllo specifico e di dettaglio sulla regolarità contabile compete invece al collegio sindacale un controllo di tipo sintetico sui sistemi e sui processi ([58]), la conclusione sarebbe quindi che, anche in tema di sostenibilità, le verifiche spettanti all'organo di controllo interno sarebbero di tipo sintetico, sui sistemi e sui processi, con l'obiettivo di accertare non tanto la correttezza e la conformità della dichiarazione di sostenibilità ai principi di rendicontazione, quanto piuttosto il rispetto delle politiche socio ambientali adottate dall'impresa, l'esistenza di un sistema sufficientemente strutturato idoneo a rilevare le informazioni rilevanti ai fini della rendicontazione, l'adeguatezza dell'organizzazione funzionalmente alla realizzazione degli obiettivi strategici di sostenibilità ed alla ponderazione dei connessi rischi.

In aggiunta a queste generali competenze, portato delle previsioni dell'art. 2403 c.c. e (per le società quotate) dell'art. 159 t.u.f., va però ricordato che nelle società qualificabili enti di interesse pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2010 (EIP), l'organo di controllo assolve anche alle funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile (CCIR), cui come noto spetta anche di controllare il processo di informativa finanziaria monitorando, tra l'altro, l'efficacia e la qualità dei sistemi di controllo interno, la revisione legale del bilancio, l'indipendenza dei revisori legali esterni ed il relativo processo di selezione ([59]). Si spiega, pertanto, che per effetto della sancita parificazione alla rendicontazione finanziaria la CSRD abbia stabilito, tra l'altro, che al CCIR dovrebbero essere «assegnati alcuni compiti per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità» e che tali compiti dovrebbero includere l'obbligo di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'EIP dell'esito delle attività di attestazione spiegando in che modo il CCIR ha contribuito all'integrità della rendicontazione ([60]).La CSRD ha inoltre consentito agli Stati membri di prevedere che tali funzioni del CCIR siano «svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo» ([61]). Qualche riflessione, tuttavia, si renderà necessaria per tener conto che il perimetro di applicazione della disciplina in tema di CCIR,

([58]) P. SFAMENI, *Commento all'art. 2403*, in *Le società per azioni,* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, tomo I, Milano, 2016, 1598 ss.

([59]) Art. 19 del d.lgs. 39/2010.

([60]) Considerando 76.

([61]) Considerando 76. V. inoltre le modifiche all'art. 39 della direttiva 2006/43/CE.

dipendente dalla definizione di EIP delineata dall'art. 2 della Direttiva 2006/43, non corrisponde con il perimetro di applicazione della CSRD ([62]).

Diverso è invece il discorso da riservare al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ([63]), riguardo al quale è da chiarire se le attestazioni che lo stesso è tenuto a rilasciare debbano coprire, oltre ai documenti di natura finanziaria, la rendicontazione di sostenibilità.

Per dare risposta alla questione va anzitutto ricordato che, dopo che la Direttiva Transparency ha richiesto il rilascio da parte «delle persone responsabili presso l'emittente» di attestazioni volte a garantire la conformità del bilancio agli applicabili principi contabili e l'idoneità dello stesso a fornire, in uno alla relazione sulla gestione, una rappresentazione fedele ed attendibile della situazione dell'impresa e del suo andamento economico, l'art. 154-*bis*, comma 5, t.u.f., ha previsto il rilascio di tali attestazioni, oltre che da parte degli organi amministrativi delegati, da parte del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, riguardo a quest'ultimo muovendo dalla premessa che lo stesso è tenuto a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario ([64]), dimodoché l'attestazione rappresenterebbe non altro che la certificazione di tale operato ([65]).

([62]) Mentre la CSRD impone l'obbligo di rendicontazione della sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensione e a tutte le imprese quotate, ad eccezione delle microimprese quotate, per l'art. 2 della direttiva 2006/43, i cui contenuti sono stati nel nostro ordinamento riproposti dall'art. 16 del d.lgs. 39/2010, rientrano nel novero degli EIP gli enti con titoli quotati, gli enti creditizi e le assicurazioni, salva la facoltà degli Stati membri «di riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri enti, ad esempio gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti».

([63]) La figura è come noto stata istituita dalla legge 262/2005, contenente disposizioni a tutela del risparmio, ed è stata successivamente modificata dal d.lgs. 195/2007, al fine di rafforzare i presidi a tutela della correttezza della informativa economica e finanziaria in conseguenza della gravità di taluni scandali finanziari.

([64]) Art. 154-*bis*, comma 3, t.u.f.

([65]) Ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 3, t.u.f., il dirigente preposto soprassiede alle procedure riguardanti la formazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale, del bilancio consolidato e dei documenti diffusi dalla società al mercato relativamente all'informativa contabile. Quali documenti debbano essere oggetto della sua attestazione non è tuttavia pacifico. Secondo una certa interpretazione gli obblighi di attestazione riguarderebbero esclusivamente i documenti contabili societari richiamati in ambito IAS/IFRS (in tal senso il documento ANDAF, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, maggio 2007). Per una interpretazione più ampia v. però CONSOB, *Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati sui bilanci di esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale (art. 154-*

A seguito del d.lgs. 254/2016 ci si è perciò interrogati se la responsabilità del dirigente nominato ai sensi dell'art. 154-*bis* t.u.f. debba riguardare anche le informazioni diverse da quelle di natura strettamente finanziaria, e le conclusioni sono state per lo più nel senso che «l'attestazione del dirigente preposto non dovrebbe avere ad oggetto le informazioni non finanziarie a pena di non snaturare completamente il senso e la finalità che si pongono alla base degli obblighi di autocertificazione previsti in capo al suddetto dirigente» ([66]), a favore di tale conclusione deponendo tanto la circostanza che le informazioni previste dal d.lgs. 254/2016 «si pongono ad integrazione delle informazioni di natura finanziaria contenute nel bilancio» quanto il fatto che tali informazioni hanno un contenuto tale per cui anche quando «di natura quantitativa (quali consumo di energia, acqua, emissioni atmosferiche), usualmente si utilizzano unità di misura non monetarie», con la conseguenza che anche laddove figurino informazioni basate su risultanze contabili i relativi dati «non sono resi per illustrare l'andamento economico-finanziario della società ma per rendere conoscibile con un'unità di misura monetaria un certo impatto dell'attività d'impresa» ([67]). Del resto, gli organigrammi aziendali di solito affidano il ruolo di dirigente preposto a soggetti che governano i processi di produzione dei dati contabili, senza avere un ruolo di governo dei processi di raccolta, supervisione e rendicontazione delle informazioni in materia ambientale, sociale e del personale. Al riguardo il dirigente preposto non dovrebbe perciò essere tenuto a rilasciare attestazioni.

La questione si pone però in termini diversi riguardo alle previsioni della CSRD, che lascerebbero intendere che le attestazioni richieste con riferimento alla rendicontazione finanziaria dovrebbero essere replicate con riferimento alle informazioni di sostenibilità. Ad assumere rilevanza, in particolare, è la modifica della direttiva 2004/109/CE che, come già ricordato, ha a suo tempo richiesto il rilascio da parte delle persone responsabili presso l'emittente di attestazioni di conformità ed il cui art. 4, par. 2, lett. c), è stato modificato da parte della CSRD con l'aggiunta di riferimenti alla rendicontazione di sostenibilità e, specificamente, prevedendo che le attestazioni delle persone responsabili dovrebbero dare atto, se del caso, che la relazione sulla gestione, oltre a comprendere un'analisi attendibile dello sviluppo, dell'andamento economico e della

bis t.u.f.), esito delle consultazioni, 4 maggio 2007, 3 ss. Per un commento in dottrina, G. STRAMPELLI, *Commento all'art. 154*-bis, *Le società per azioni,* Tomo II, Milano, 2016, 4362.

([66]) ASSONIME, Circolare n. 13/2017, 12 giugno 2017, 56. In argomento v. anche ASSIREVI, Documento di ricerca 226, febbraio 2019, 11, in *www.assirevi.it*

([67]) ASSONIME, Circolare n. 13/2017, 12 giugno 2017, 56.

situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, «è stata redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 29 ter della direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Questa estensione degli obblighi di attestazione alla conformità della rendicontazione di sostenibilità non equivale tuttavia a dire che gli stessi gravino necessariamente sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili non potendosi escludere, riterrei, la designazione di altro soggetto con specifiche competenze sui temi ESG ed incaricato, in modo specifico, di predisporre adeguate procedure per la raccolta, la verifica e la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità. Del resto, è la stessa CSRD ad aver segnalato l'opportunità di differenziare le responsabilità in ragione delle specifiche competenze, ad esempio lì dove, nel regolamentare le attività ed il ruolo del revisore rispetto alle verifiche di conformità della rendicontazione di sostenibilità, ha espressamente previsto che, allo scopo di garantire la qualità della revisione e dell'attestazione di conformità, la competenza rappresenti un fondamentale criterio di riferimento nella «scelta dei responsabili della revisione e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità» ([68]), segnalando altresì che gli stati membri dovrebbero garantire che «i revisori legali che desiderano qualificarsi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze» ([69]). Insomma, le competenze riguardanti l'informativa finanziaria non si sovrappongono necessariamente a quelle inerenti la sostenibilità e nulla sembrerebbe imporre l'accumulo delle funzioni in capo ad un medesimo soggetto. Non dovrebbero pertanto rinvenirsi impedimenti nel nominare, nelle funzioni di dirigente poi tenuto all'attestazione delle informazioni finanziarie e di quelle sulla sostenibilità, soggetti distinti con differenti competenze, ruoli e responsabilità.

Certo è, in ogni caso, che ove designato, il preposto ai processi in tema di sostenibilità andrebbe annoverato tra i soggetti di vertice nella governance aziendale e, in quanto tale, il revisore legale del bilancio, al fine di valutare gli impatti sulla informativa finanziaria delle tematiche socio-ambientali, dovrebbe interloquire con lo stesso sulla base del principio ISA Italia 260, riguardante la "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance". Ed analoghe regole di interlocuzione andrebbero necessaria-

([68]) Art. 24-*ter* della direttiva 2006/43/CE, come modificato dalla CSRD.

([69]) Considerando 65.

mente definite nel caso di designazione per la rendicontazione di sostenibilità di un *assurance provider* diverso dal revisore del bilancio.

7. *Altre (incerte) proposte dell'Unione di controlli sulla sostenibilità da parte di esperti indipendenti.*

Delineati i principali aspetti degli obblighi di verifica della rendicontazione di sostenibilità, qualche altra considerazione deve in ultimo essere riservata, soprattutto nella prospettiva di dare evidenza ad eventuali incertezze, alle altre forme di controllo da parte di esperti indipendenti che il quadro normativo europeo si propone di regolare sempre in tema di sostenibilità. In riferimento è in particolar modo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di *corporate sustainability due diligence* ed alla proposta di regolamento sugli *European green bond* (Regolamento EUGB).

Riguardo alla prima proposta, che come noto si propone di promuovere il contributo delle società al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente nelle attività che svolgono e nelle catene del valore cui partecipano, al fine di incorporare processi in grado di prevenire gli impatti negativi sui diritti umani e sulle situazioni ambientali, il discorso può solo limitarsi, allo stato, a menzionare che, in base alla proposta, il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della direttiva, dovranno essere oggetto di verifica da parte di un terzo indipendente, che «possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica» ([70]). Nessuna indicazione è tuttavia rinvenibile in merito all'oggetto, alle caratteristiche, ed alle modalità di svolgimento dell'ipotizzato controllo, non potendosi perciò far altro che segnalare la genericità dei riferimenti e l'opportunità di precisazioni al riguardo, salvo non voler affidare agli Stati membri il compito di autonomamente definire la relativa regolamentazione, con inevitabili implicazioni in termini di disomogeneità applicative.

Per quanto riguarda invece la proposta di Regolamento EUGB, anche in questo caso è noto che la stessa imporrà il rispetto di taluni standard da parte degli emittenti che, volendo emettere obbligazioni per la raccolta di capitali destinati ad investimenti rispettosi della sostenibilità, intendano utilizzare la denominazione *green bond* ([71]). La conformità dei *green bond* a

([70]) Art. 3, lett. a).

([71]) I principali aspetti di questa iniziativa europea sono identificabili (i) nella natura volontaria, trattandosi di normativa applicabile ai soli emittenti che intendano utilizzare la definizione "green bond europei", (ii) nell'allineamento al Regolamento Tassonomia ai fini

questi standard dovrà in particolar modo essere verificata da un *external reviewer*, che dovrebbe specificamente verificare, prima dell'emissione, i contenuti della scheda informativa e, dopo l'emissione, la conformità dell'allocazione dei proventi raccolti alla tassonomia ed a quanto indicato nella scheda informativa ([72]). Per la rilevanza del ruolo di questa *external review*, il Regolamento EUGB richiede – tra l'altro – che i revisori esterni siano registrati presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) ([73]), che gli stessi soddisfino determinati requisiti e che siano sottoposti a vigilanza continua da parte dell'ESMA. Successivi emendamenti avanzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio hanno peraltro ampliato il ruolo dell'*external reviewer* suggerendo modifiche alla proposta originaria, tra le quali di particolare rilievo è soprattutto quella finalizzata ad un maggior coordinamento con le previsioni della CSRD in caso di società tenute ad adottare, ai sensi del nuovo art. 19-*bis* della Direttiva Accounting, un piano di transizione, richiedendo che prima di emettere dei *green bond* tali società dovrebbero ottenere una valutazione positiva del proprio piano di transizione da parte di un auditor ([74]).

Venendo ora ai profili di incertezza, un primo aspetto mi pare riguardi la categoria dei soggetti cui il Regolamento EUGB permette lo svolgimento delle attività di *external review*, rispetto ai quali si renderebbe forse necessaria una più attenta identificazione delle minime competenze (presumibilmente di carattere finanziario, contabile e tecnico) ai fini della funzione. Tenuto conto che le verifiche precedenti l'emissione riguardano la conformità ai criteri indicati dal Regolamento Tassonomia ed ai contenuti della scheda informativa mentre quelle post-emissione l'allocazione dei

---

della definizione delle obbligazioni quali *green bond* e (iii) nella previsione di un'attività di controllo affidata a revisori esterni, della quale si sta per dire nel testo

(72) Il Parlamento europeo ha anche presentato un emendamento che propone ulteriori verifiche da parte di un *external reviewer* durante la vita del *bond* sui report di impatto predisposti dall'emittente.

([73]) Gli emittenti sovrani potranno ottenere revisioni da parte anche di un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del Regolamento EUGB.

([74]) V. in particolare, nell'Interinstitutional File 2021/09191(COD) del 9 giugno 2022, recante le proposte di emendamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito dell'interscambio istituzionale tra le predette autorità e la Commissione (c.d. trilogo), la modifica all'art. 7b suggerita dal Parlamento europeo. Tra le altre proposte di emendamento rinvenibili nel predetto documento, si segnalano quelle che hanno riguardato – tra l'altro – l'opportunità (i) di una maggiore attenzione al rischio di conflitti di interesse nell'attività dell'*external reviewer*; (ii) di una impostazione meno restrittiva rispetto alla possibilità per gli *external reviewer* di effettuare *outsourcing* a favore di terze parti; (iii) delle ulteriori verifiche durante la vita del *bond* di cui si è fatto cenno nella precedente nota 72.

proventi, vi sarebbe poi da chiedersi se i controlli *pre-issuance* e *post-issuance* debbano investire le competenze del medesimo controllore o se nelle diverse fasi possano essere incaricati soggetti diversi, con differenti competenze ed eventuali diversi profili di indipendenza. Sempre con riferimento al soggetto cui affidare l'incarico di revisione esterna vi è poi anche da dire della proposta di emendamento del Parlamento europeo che suggerisce di ricondurre tale incarico nel novero dei servizi la cui fornitura andrebbe vietata al revisore legale del bilancio ed ai soggetti appartenenti alla sua rete ([75]). Ma al riguardo bastando forse dire che, oltre a non essere supportata da ragioni che rendano evidente l'opportunità della soluzione avanzata, la proposta non sembrerebbe in linea con quanto stabilito dalla CSRD, che disattendendo un analogo emendamento del Parlamento europeo ([76]), ha autorizzato il revisore del bilancio ad assumere (anche) l'incarico di attestazione della sostenibilità, sicché risulterebbe poco coerente vietare al revisore del bilancio l'analisi di similari informazioni ai fini dell'emissione dei *green bond*.

Tra le cose non chiare dovrebbero poi anche essere menzionabili i principi che dovrebbero soprassedere alle attività di *external review*. Le attestazioni sui *green bond* sino ad oggi volontariamente richieste sono state infatti rilasciate, solitamente nella forma della *limited assurance*, adottando come standard il già ricordato ISAE 3000. La proposta di Regolamento EUGB non contiene invece alcun riferimento a questo principio, ed anzi il contenuto delle revisioni che l'Allegato IV propone come modello di report non sembra riproporre le caratteristiche dei report rilasciati a conclusione di una *assurance* ai sensi dello standard ISAE 3000. Tenuto poi conto che la proposta ha preannunciato l'emanazione di specifiche norme tecniche da parte dell'ESMA ([77]), sembrerebbe quindi davvero opportuno un chiarimento in merito agli standard utilizzabili ai fini delle verifiche di competenze dei revisori esterni ed al rapporto con la standard ISAE 3000 sino ad oggi normalmente utilizzato.

Incertezze sembra sollevare, infine, l'emendamento relativo alle società tenute ad adottare un piano di transizione che, come già ricordato, ha proposto di subordinare la possibilità di emissione di *green bond* alla previa positiva valutazione del piano di transizione da parte di un auditor. Non è chiaro, tuttavia, di che attestazione si tratti, da un lato perché la CSRD

([75]) Cfr. la proposta di emendamento del parlamento europeo all'art. 28 nell'Interinstitutional File 2021/09191(COD) nella versione 9834/22 del 9 giugno 2022 (*https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9834-2022-INIT/en/pdf*) e così anche in quella 6546/23 del 16 febbraio 2023.

([76]) V. *supra*, § 5 e ivi la nota 55.

([77]) V. in particolare l'art. 23, rubricato "Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni pre- e post-emissione".

non prevede, allo stato, il rilascio di specifiche *opinion* riguardo al piano di transizione, dall'altro, perché la proposta di emendamento non contiene riferimenti al tipo di *assurance* necessario, dall'altro ancora perché la terminologia allo stato utilizzata, facendo riferimento al rilascio di una opinione positiva sul piano, neppure permette di escludere che ad essere richiesta sarebbe una *reasonable opinion*.

8. *Prime parziali considerazioni*

Seppur in un quadro ancora in evoluzione, l'Unione europea ha decisamente abbracciato la prospettiva della "doppia rilevanza" ([78]), enfatizzando la necessità di trasparenza, oltre che in merito all'impatto socio-ambientale delle attività dell'impresa, riguardo alle implicazioni di queste attività sulla stessa continuità aziendale, nella consapevolezza che in un ambiente di predilezione (da parte degli investitori, dei consumatori e del mercato in genere) per i problemi della sostenibilità, la continuità può molto dipendere dalle ricadute – in termini di immagine, fiducia e consenso – delle scelte gestorie legate ai diritti umani e all'ambiente.

Si inserisce dunque in questo contesto l'attenzione per le attività di controllo della conformità delle rendicontazioni di sostenibilità, l'esigenza di una verifica su questi aspetti dovendo peraltro esser letta alla luce del rilievo che la novata scala dei valori della produzione riserva agli *asset* idonei a garantire la prosecuzione dell'impresa, la cui intera disciplina, ivi compresa quella riguardante la crisi, sembrerebbe in effetti tutta orientata in questa prospettiva ([79]).

A fronte della comprensibile opportunità di un sistema di controlli sulle comunicazioni riguardanti la sostenibilità e dei dichiarati propositi di uniformità di questi ultimi rispetto alle attività di *audit* sull'informativa finanziaria, le disposizioni introdotte non consentono tuttavia previsioni riguardo all'effettiva realizzabilità degli obiettivi assunti e, soprattutto, in merito ai tempi, molto dipendendo – tra l'altro – dalla capacità dei comuni principi, la cui approvazione è *in itinere*, di introdurre nella prassi di rendicontazione delle imprese adeguati livelli di uniformità. Peraltro, le

([78]) Per un accenno al tema, v. *supra* § 1 ed ivi la nota 5, e nella CSRD, tra gli altri riferimenti, il Considerando 29.

([79]) Una interessante analisi di questa nuova prospettiva, che riguardo anche al momento della crisi assegna carattere recessivo ai tradizionali valori patrimoniali attribuendo invece centralità, quale strumento funzionale al soddisfacimento dei creditori, agli aspetti utili a garantire la continuità dell'impresa, è proposta da B. INZITARI, *Le mobili frontiere della responsabilità patrimoniale: distribuzione del valore tra creditori e soci nel concordato in continuità secondo la negoziabilità concorsuale del codice della crisi,* in *Diritto della crisi*, 27 febbraio 2023, 3 ss.

stesse scelte messe in campo riguardo ai soggetti cui affidare le verifiche di conformità, fattesi carico di risalenti problemi, quali in particolar modo la scarsa concorrenzialità del mercato della revisione, piuttosto che di ricercare possibili sinergie tra i vari sistemi di controllo, aggiungono incertezze in merito ai presumibili sviluppi e specialmente, ancora una volta, dal punto di vista dei tempi.

Di certo, in ogni caso, l'incarico di attestazione della sostenibilità previsto dalla CSRD, tanto più qualora affidato ad un *assurance provider* diverso dal revisore del bilancio, solleciterà chiarimenti in merito alle responsabilità civilistiche, al coordinamento e lo scambio di comunicazioni con le restanti funzioni con responsabilità di rendicontazione nonché nei rapporti con gli eventuali altri controllori della sostenibilità, menzionati, per specifiche altre finalità, da ulteriori disposizioni preannunciate dall'Unione.